



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA

IL GIUDICE

dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ promossa da:

_____ con sede in _____, in persona del presidente legale
rappresentante _____, partita iva _____, con
domicilio eletto in _____, nello studio dell'avv.

_____, rappresentata e difesa nel presente giudizio in virtù di
procura speciale apposta in calce all'atto di citazione dall'avv. Franco
Fabiani del Foro di Como

_____ parte attrice

CONTRO

Banca Toscana s.p.a.

con sede in Firenze, in persona del dirigente centrale dott. _____ e
del quadro direttivo dott. _____, codice fiscale
_____, con domicilio eletto in Modena _____,
nello studio dell'avv. _____, rappresentata e difesa nel presente
giudizio in virtù di procura speciale apposta



in calce alla copia notificata della citazione dall'avv.

del Foro di Firenze

parte convenuta

oggetto: **contratti bancari**

Conclusioni di parte attrice

Accogliere la domanda come proposta dall'attrice e, quindi, accertata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito e la illegittimità dell'applicazione di somme a titolo di c.m.s. e spese per chiusura periodica, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 74.420,77 come accertato dalla svolta attività peritale. Con gli interessi legali di mora (D. Lgs. 213/2002) dalla data di chiusura del conto al saldo. Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto anticipato. Con vittoria di spese, anche per consulenza tecnica di parte, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Conclusioni di parte convenuta

Stante l'estinzione del rapporto di conto corrente n. , intervenuta in data 31/12/2003 mediante rendiconto finale, non impugnato né contestato nei modi e termini contrattualmente previsti, dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità della stessa così come proposta dalla soc. a suo carico, con ogni conseguenza di ragione di legge stante l'eccezione di prescrizione formulata. In tesi in denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare respingere le domande tutte avanzate dalla poiché infondate in fatto e diritto ed ultronee con eccezione di prescrizione decennale relativamente al rapporto di conto corrente ovvero alla durata di indagine



retroattiva sullo stesso. Vittoria di spese.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La società attrice è stata titolare sino al 31/12/2003 del conto corrente n. acceso presso la banca convenuta. L'attrice, invocando l'applicazione dei principi accolti dalla giurisprudenza italiana a partire dalla fine degli anni '90, chiede che la banca convenuta, accertata la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di interessi ultralegali, il conteggio, l'applicazione della commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione della stessa, l'applicazione di interessi usurari, sia condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno.

La banca convenuta ha eccepito l'irretroattività della legge n. 108/1996 e comunque l'insussistenza di interessi usurari, ha chiesto di rivedere la posizione accolta, ormai da tempo, anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 4 novembre 2004 n. 21095, ha eccepito la prescrizione dell'azione, l'avvenuta tacita approvazione degli estratti conto, la legittimità della commissione di massimo scoperto e comunque la non applicazione al caso di specie, se non del tutto occasionalmente, della commissione stessa.

Sulla questione dell'anatocismo

Sul punto, il giudicante, pur condividendo parte delle critiche svolte dalla dottrina alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 21095/2004, in particolare la non distinguibilità tra usi normativi ed usi



negoziali sul piano della loro struttura¹, bensì soltanto su quello dell'oggetto² e dell'efficacia³, osserva che la riconducibilità agli usi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario viene negata da autorevoli dottrine, propense a ritenere che si tratti non tanto di usi quanto di condizioni generali di contratto.

Si tratta, in ogni caso, di una disputa destinata a sopirsi, quanto meno per il periodo successivo alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000, avendo il legislatore provveduto a legittimare l'anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario attraverso l'introduzione di un secondo comma nell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in forza del quale *"il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"*.

La novità legislativa rileva anche nel contratto per cui è causa, che ha avuto svolgimento dal dicembre 1993 al dicembre 2003.

La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che *"la banca a partire dall'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 (30/06/2000) scrive che sia agli interessi passivi che a quelli attivi verrà applicata pari*

¹ Tanto gli usi negoziali quanto gli usi normativi sono caratterizzati dal fatto obiettivo che la generalità dei consociati osservi la consuetudine come norma di diritto.

² Più specificamente, gli usi negoziali sono integrativi del contratto, mentre quelli normativi integrano la legge.



capitalizzazione trimestrale".⁴

Sull'eccezione di prescrizione

La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che *"in mancanza di documentazione idonea agli atti, non è possibile stabilire a priori l'esistenza di un affidamento"*.

Il quesito prevedeva, in ossequio ai principi sanciti da Cass. 24418/2010, non modificati da Corte Cost. n. 78/2012, che il termine di decorrenza fosse individuato dall'annotazione del pagamento nei casi di assenza di fido o di eccedenza dall'affidamento, o dalla chiusura del conto nei casi in cui il versamento dovesse essere considerato meramente ripristinatorio della provvista.

La prova relativa all'esistenza dell'affidamento incombeva chiaramente sulla società attrice.

Ne consegue che l'eccezione di prescrizione appare fondata con la conseguenza che, sulla scorta del ricalcolo effettuato dalla consulenza tecnica d'ufficio, le somme da restituire al correntista ammontano ad € 21.792,76⁵.

Sugli interessi usurari

Manca, sul punto, qualunque prova che gli interessi applicati dalla banca convenuta superassero i c.d. tassi-soglia previsti dalla legge 108/1996.

In ogni caso, non è stata specificamente contestata dalla parte attrice l'eccezione della banca relativa alla irretroattività della normativa

³ Gli usi negoziali valgono come clausole contrattuali mentre quelli normativi hanno una funzione talora integrativa, talora sostitutiva della norma scritta nelle materie regolate dalla legge e nei casi da questa richiamati.

⁴ Cfr. consulenza tecnica d'ufficio del dott. Luca Altomonte, p. 4.



antiusura ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 108/1996.

Sulle altre eccezioni avanzate dalla banca

La mancata contestazione degli estratti conto con la conseguente approvazione tacita ai sensi dell'art. 1832 c.c. non è utilmente invocabile dalla banca convenuta.

Com'è noto, infatti, l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la sola funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto.⁶

Conclusioni

In definitiva, la banca convenuta deve essere condannata a restituire alla società attrice la somma di € 21.792,76 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, stante la parziale reciproca soccombenza, sono compensate parzialmente, nella misura di 1/2.

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Definitivamente decidendo,

ogni diversa domanda ed eccezione respinta:

condanna la Banca Toscana s.p.a. a pagare a favore della società Sapi s.p.a. la somma di € 21.792,76 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e oltre alle spese del presente procedimento, che, previa compensazione per 1/2 dei soli onorari, liquida in € 600,00 per anticipazioni non imponibili, € 2.250,00 per compenso di avvocato, oltre

⁵ Cfr. consulenza tecnica d'ufficio, p. 12.

⁶ Cfr. tra le tante, Cass. 3574/2011.



ad iva, se dovuta, e al contributo obbligatorio ai sensi dell'art. 11 legge n.
576/1980.

Modena, 10 dicembre 2013

Il Giudice designato

Roberto Cigarini

